

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2330

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLA, ANDREONI, BELUSSI ERNESTA, BORTOLANI, CAPPELLI, CAVALIERE, DANESI, FIORET, GARGANO MARIO, GOTTARDO, ORSINI GIANFRANCO, MAGGIONI, MANFREDI MANFREDO, MARZOTTO CAOTORTA, MARABINI, MERLONI, PERRONE, RENDE, ROSSI di MONTELERA, SAVINO, STEGAGNINI, TESINI ARISTIDE, VINCENZI, ZOLLA, SALOMONE, RUSSO FERDINANDO, CAMPAGNOLI, PELLIZZARI, MALVESTIO, BOFFARDI INES, IANNIELLO, PONTELLO, GARZIA, FERRARI SILVESTRO**

*Presentata il 19 luglio 1978*

Modifica dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103:  
Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Del sistema del monopolio statale delle trasmissioni radiofoniche e televisive è stata espressione la legge 14 aprile 1975, n. 103, a cui hanno fatto seguito il regolamento di applicazione e la stipula della convenzione con la concessionaria RAI.

Ma tale sistema non ha retto al vaglio di costituzionalità che la Corte costituzionale ha fatto con la sentenza n. 202 del 28 luglio 1976.

Si è così aperta una vistosa breccia con il riconoscimento della legittimità delle emittenti locali.

Si noti che, negli anni addietro, la stessa Corte aveva ritenuto che il monopolio statale fosse giustificato sul presupposto della limitatezza dei canali utilizzabili. Ma la diffusione delle cognizioni tecniche e le pratiche realizzazioni attuate ed esistenti hanno convinto della ingiustificatezza della tesi sempre sostenuta dalla RAI-TV e anche dall'Avvocatura del-

lo Stato sulla base di elaborati tecnici che si sono dimostrati inattendibili.

Né la considerazione che l'attività della impresa di teleradio diffusione è, come servizio pubblico essenziale, di preminente interesse generale, ha potuto prevalere al punto di comprimere diritti costituzionalmente garantiti e di continuare a violare il principio di eguaglianza che si realizza con la libertà di iniziativa privata e, *in primis*, lo stesso principio di libertà di « manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione »: articoli 3, 21, 41 della Costituzione.

Il nostro è diventato così un sistema ad un tempo pubblico e privato ed è dovere del legislatore garantire che l'incomprimibile diritto dei privati alla diffusione di messaggi via etere non sia di fatto impedito dalla preponderanza del servizio pubblico, che è essenziale, ma non deve essere esclusivo.

La tematica che si sta sviluppando in merito alle emittenti locali, riconosciute figlie legittime della libertà di espressione e di iniziativa, ha messo chiaramente in luce che le garanzie costituzionali sarebbero eluse se alle emittenti locali si togliesse lo spazio o la possibilità di produrre reddito, elementi entrambi necessari alla loro esistenza.

Quanto temuto si realizza sia restringendo il numero delle frequenze da riservarsi alla privata iniziativa, sia impedendo od ostacolando la percezione di reddito con la pubblicità, unica fonte di introito delle emittenti che non possono imporre il pagamento di un canone, come avviene a favore della concessionaria RAI-TV.

Inoltre il legislatore dovrebbe essere estremamente attento ai fenomeni di statalismo che si realizzano con abusivi ampliamenti con la preponderanza dei mezzi pubblici nei settori di attività privata.

Le considerazioni, le constatazioni di cui sopra impongono la revisione della legislazione vigente e una vigile attenzione nei confronti dei tentativi di espandere il servizio pubblico con la conseguente riduzione dello spazio riservato alle emit-

tenti locali: così, se si constatasse limitatezza di frequenze, si dovrebbero adottare tutti i provvedimenti atti ad allargarne il numero e non ad ulteriormente ridurlo.

La legge n. 103 del 1975, nata con l'intento « tutto alla concessionaria statale » prevedeva addirittura che la RAI-TV realizzasse, con un crescendo di esclusivismo, tanti altri impianti radiofonici e televisivi, « ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione ».

La norma non è sfuggita al sindacato costituzionale e vi sono altre disposizioni, in una legge tutta a favore del servizio unico monopolistico statale, che meritano un'approfondita riflessione sul loro contenuto e una vigile attenzione sulla loro applicazione: una è quella che disponeva la costituzione di una terza rete televisiva, che è stata trasferita nella convenzione stipulata con la concessionaria RAI-TV prima del riconoscimento di legittimità delle emittenti locali.

Attualmente si sta mettendo mano alla disciplina di queste emittenti: è di questi giorni la notizia che il Consiglio dei ministri ha approvato il progetto di legge in materia ed è noto che vi si prevede di limitare il numero delle emittenti esistenti; per contro si annuncia che la RAI-TV sta predisponendo la realizzazione della terza rete.

Alle perplessità che si sono manifestate, si è soliti rispondere sbrigativamente che si tratta di un obbligo di legge. La legge che si invoca è l'articolo 14 della citata n. 103 del 1975, non ancora soggetta a revisione, il cui contenuto è stato trasferito nella convenzione con la RAI-TV.

Tale norma non è priva di condizionamenti; infatti vi si dispone che l'atto di concessione dei servizi statali prevede gli obblighi della concessionaria « tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della società concessionaria e delle entrate che ad essa eventualmente conceda con legge lo Stato ».

Ora le entrate proprie della RAI sono, come è noto, i canoni di abbonamento

e la pubblicità; solitamente si afferma, senza smentita, che il canone che si impone in Italia è il più alto d'Europa: consentirebbe alla RAI, con tredici milioni di abbonati, l'introito di lire 275 miliardi l'anno, con l'aggiunta di 131 miliardi di pubblicità, come è stato riportato dalla stampa.

D'altronde dalle comunicazioni dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (*Bollettino delle Commissioni* n. 42 del 13 ottobre 1976) si possono rilevare preoccupazioni non lievi: « dopo aver ricordato la pesantezza della situazione finanziaria della RAI — già rilevata anche in sede di controllo dei bilanci dalla Corte dei conti e dall'apposita Commissione interministeriale di indagine — e segnalato fra le cause di essa la espansione delle spese correnti, il Ministro afferma che il necessario aumento dei canoni per il bianco e nero (maggiore sarà quello per il colore) deve rendere più acuta la consapevolezza di tutte le strutture RAI-TV e dello stesso Ministro per il buon uso delle risorse chieste al sacrificio della comunità ».

Alla constatata pesantezza finanziaria della gestione, si aggiunge il quesito, che non ha sinora avuto tranquillante risposta, della copertura della spesa del programma triennale adottato dal Consiglio di amministrazione per un totale di 244 miliardi, riservati in buona parte alla terza rete.

A fatti compiuti e a spese effettuate, non si potrà procedere se non ad aumenti

del canone, che non saranno certo sufficienti stante l'attuale già eccessivo livello, o a scaricare la perdita sulle finanze statali (il Parlamento allora si troverà di fronte all'esame del problema, esame sinora eluso).

A ciò deve aggiungersi la ben fondata preoccupazione e delle emittenti locali e dell'editoria dei giornali di vedere assorbita dalla RAI-TV pubblicità a livello locale con la conseguente asfissia dei giornali e delle emittenti, con violazione di fatto di ogni salvaguardia di libertà di espressione.

È significativo, a questo proposito, che il divieto di pubblicità da parte della terza rete non sia stato sinora formalmente proposto, perché ciò aprirebbe il discorso del finanziamento, per cui occorrerebbe fare chiarezza e dare risposta.

Allo stato pertanto, per porre rimedio a quanto sopra, si impone la revisione dell'articolo 14 con la soppressione della previsione della terza rete. La stesura proposta dell'articolo tiene altresì conto dell'annullamento della disposizione che prevedeva l'esaurimento di tutte le frequenze che devono invece essere riservate alle emittenti locali per la loro esistenza.

Il decentramento, con la finalizzazione alle regioni e agli enti locali, potrà e dovrebbe già essere stato fatto con la ristrutturazione delle prime due reti.

Si raccomanda pertanto alla sensibile attenzione dei colleghi la proposta, il cui esame ha carattere di urgenza per impedire altri fatti compiuti contro l'interesse generale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva dello Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere validità per sei anni, è rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della società concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con la legge lo Stato:

a) i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del CIPE;

b) la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le province, le comunità montane o appositi consorzi degli enti locali;

c) la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;

d) la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive ».

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.